

convenzione potrà avvenire anche in caso di modificazioni organizzative del coordinamento stesso; in tal caso l'onere del servizio verrà posto a carico del Comune che ne assumerà le funzioni. A sua volta Comunità Sociale avrà la facoltà di recedere, dando un preavviso di almeno 30 gg., per sopravvenute esigenze di carattere amministrativo e/o organizzativo ovvero per eventuali inadempienze da parte del Comune rispetto agli obblighi, a suo carico, previsti dalla presente convenzione.

**Art. 9**

In caso di ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza per gli importi dovuti dal Comune, Comunità Sociale si riserva di rivalersi sugli eventuali fondi distrettuali spettanti al Comune stesso, fino a raggiungimento dell'importo dovuto per il servizio in oggetto.

**Art. 10**

Qualsiasi controversia anche relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione della presente convenzione, è risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Cremona.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da n. 1 (uno) arbitro, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cremona, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

**Art. 11**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 Tab. B allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 parte II della tariffa allegata.

**Art. 12**

La presente convenzione potrà essere sostituita da eventuali accordi di carattere distrettuale, che includano formalmente la gestione del servizio in oggetto.

Data,

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale di Comunità Sociale Cremasca

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_